

Legge Regionale 30 luglio 2021 , n. 14 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Disposizioni per l'esercizio delle funzioni in materia di viabilità da parte degli Enti di decentramento regionale.

Art. 6

(Modifiche alla legge regionale 8/2018)

1. Alla legge regionale 23 febbraio 2018, n. 8 (Interventi per la promozione della nuova mobilità ciclistica sicura e diffusa), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 3 dell'articolo 1 le parole <<le Unioni territoriali intercomunali>> sono sostituite dalle seguenti: <<gli Enti di decentramento regionale (EDR)>>;
- b) al comma 2 dell'articolo 3 le parole <<delle Unioni territoriali intercomunali>> sono sostituite dalla seguente: <<sovracomunali>>;
- c) al comma 2 dell'articolo 4 le parole <<delle Unioni territoriali intercomunali>> sono sostituite dalle seguenti: <<degli EDR>>;
- d) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

<<Art. 5

(La Rete sovracomunale - RSC)

1. La Rete sovracomunale (RSC) è parte integrante del sistema stradale di competenza degli EDR ed è costituita dagli itinerari ciclabili di collegamento tra origini e destinazioni di Comuni diversi appartenenti al territorio di competenza degli EDR e dagli ulteriori tratti di collegamento con le reti degli EDR confinanti non compresi nella RECIR.

2. La rete di cui al comma 1 è individuata dal Piano di cui all'articolo 8 ed è realizzata dagli EDR ovvero dai Comuni anche in forma associata. Gli EDR provvedono alla gestione e manutenzione dei tratti di itinerario di proprietà regionale e possono stipulare convenzioni con i Comuni al fine di garantire la manutenzione dei tratti di proprietà comunale, anche facendosi carico di parte degli oneri derivanti.>>;

e) al comma 2 dell'articolo 6 le parole <<tramite le strutture dell'Unione territoriale intercomunale>> sono sostituite dalle seguenti: <<tramite le strutture degli EDR>>;

f) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

<<Art. 8

(Il Piano della mobilità ciclistica sovracomunale Biciplan - SC)

1. I piani sovracomunali (Biciplan - SC) sono costituiti dai piani elaborati dalle già sciolte Unioni territoriali intercomunali e sono approvati dalla Giunta regionale e vengono recepiti, per gli aspetti sovracomunali, dai Biciplan di cui all'articolo 9 dei Comuni territorialmente interessati.

2. In mancanza dei piani elaborati dalle già sciolte Unioni territoriali intercomunali, la Regione provvede, con le modalità di cui al comma 1, all'elaborazione dei Biciplan - SC.

3. Il Biciplan - SC acquisisce, organizza e integra, in un'ottica intercomunale, le previsioni degli strumenti di programmazione comunale e intercomunale già disponibili e finalizzati allo sviluppo della mobilità ciclistica sul territorio già di competenza delle UTI.

4. Il Biciplan - SC contiene in particolare:

a) l'analisi della domanda potenziale;

b) l'analisi dell'incidentalità legata alla mobilità ciclistica per l'individuazione delle possibili soluzioni per la loro riduzione ed eliminazione;

c) una parte infrastrutturale che individua:

1) il grafo della Rete sovracomunale (RSC) di cui all'articolo 5 e le sue caratteristiche, i centri attrattori dell'area sottesa, con particolare riferimento a scuole, uffici pubblici, ospedali, aziende e gli altri centri attrattori di spostamenti pendolari sistematici;

2) i poli intermodali e i punti d'interscambio tra trasporto pubblico locale e bicicletta;

3) le aree per la sosta attrezzata delle biciclette;

4) i punti di monitoraggio dei flussi ciclistici;

5) gli itinerari principali di collegamento con i poli attrattori e la definizione delle priorità d'intervento;

d) una parte programmatica che individua il programma degli interventi prioritari per il completamento della rete ciclabile, specificando:

1) i costi degli interventi e le fonti di finanziamento, pubbliche, private o miste, che si intendono attivare per la loro realizzazione;

2) i soggetti pubblici e privati coinvolti nella realizzazione del progetto;

3) i tempi previsti per la realizzazione;

4) gli interventi di manutenzione da garantire.>>;

g) al comma 2 dell'articolo 9 le parole <<dall'articolo 8, comma 3>> sono sostituite dalle seguenti: <<dai Biciplan sovracomunali>>;

h) la rubrica dell'articolo 9 bis è sostituita dalla seguente: <<(Entrata in vigore del Biciplan - SC e Biciplan)>>;

i) al comma 2 dell'articolo 14 le parole: <<le Unioni territoriali intercomunali>> sono sostituite dalle seguenti: <<gli EDR>>;

j) al comma 2 bis dell'articolo 14 le parole: <<le Unioni territoriali intercomunali>> sono sostituite dalle seguenti: <<gli EDR>>.